SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1900)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(GAVA)

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DE MICHELIS)

col Ministro della Sanità

(DEGAN)

col Ministro dell'Interno

(SCALFARO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1986

Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dalle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

---

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ebbe a stabilire che le norme stesse non dovessero essere applicate ai servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in quanto la materia sarebbe stata regolata da appositi provvedimenti; tale indirizzo è stato ribadito dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riguardante l'istituzione del servizio sanitario nazionale.

Allo scopo di dettare l'autonoma disciplina per le Aziende postelegrafoniche è stato predisposto l'accluso disegno di legge, che

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

si richiama alla normativa generale vigente ed in particolare al menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955.

Le integrazioni e le modifiche rispetto a detta normativa generale sono state introdotte per tener conto delle specifiche esigenze delle Aziende postelegrafoniche e del progresso tecnologico del settore e per migliorare la tutela dei lavoratori; a tal fine sono state prese in debita considerazione le norme fissate dal Comitato elettrotecnico italiano, la legge 26 aprile 1974, n. 191, (prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e la legge 18 ottobre 1977, n. 791, (attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 73/23/CEE relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione).

Sui contenuti del provvedimento si forniscono brevi cenni illustrativi.

L'articolo 1 prevede quanto segue:

il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è accolto pressochè integralmente, ad eccezione degli articoli espressamente indicati, in luogo dei quali vengono introdotte norme specifiche soprattutto per l'opportuno adeguamento alla regolamentazione del Comitato elettrotecnico italiano;

il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, è recepito interamente;

il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, è pienamente valido per le Aziende postelegrafoniche;

il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, non è consono alle esigenze dei servizi postelegrafonici; si è preferito, pertanto, inserire norme *ad hoc* nel disegno di legge.

Gli articoli da 2 a 9 apportano integrazioni o leggere modifiche al testo del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, per rendere la normativa aderente alle necessità delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli articoli da 10 a 36 costituiscono la parte innovativa e di maggiore rilievo rispetto alla normativa vigente, perchè introducono l'osservanza delle « norme » del Comitato elettrotecnico italiano attraverso il richiamo alla legge 1° marzo 1968, n. 186.

Tali « norme », richiamate per la realizzazione, l'utilizzazione e la manutenzione degli impianti delle poste e delle telecomunicazioni, costituiscono lo strumento più valido per seguire l'evoluzione tecnologica nel settore, anche sotto l'aspetto di una maggiore sicurezza.

L'articolo 37 prevede, tra l'altro, una nuova disciplina per i sistemi radianti.

L'articolo 38 stabilisce la normativa penale, in caso di trasgressioni.

In ordine all'articolo 39, si fa presente che le Aziende postelegrafoniche, e in particolare l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, erogano servizi propri o per conto delle altre amministrazioni dello Stato attraverso 14.500 uffici circa.

La vastità e la complessità dei compiti implicano una notevolissima varietà degli edifici e degli stabilimenti ove si svolgono le attività di competenza dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; si passa, infatti, dalle comuni sedi ministeriali e direzionali ai grandi uffici postali di quartiere, alle centrali per i servizi di telecomunicazioni, alle stazioni radio, eccetera.

A ciò aggiungasi che molti uffici sono allogati in immobili di proprietà privata, costruiti per essere destinati ad usi che, di sovente, non collimano con quelli ai quali sono stati poi adibiti: si pensi, ad esempio, alle caratteristiche dei fabbricati ubicati nei centri storici delle grandi città o in comuni o frazioni di campagna o di montagna.

Quanto sopra detto, sia pure sinteticamente, sta a dimostrare che non sempre le disposizioni emanate con carattere di generalità possono dimostrarsi rispondenti alle esigenze specifiche di particolari settori; ciò è accaduto, nei riguardi delle Aziende postelegrafoniche, con le « norme generali per l'igiene del lavoro », di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.

D'altronde, lo stesso articolo 1 del decreto legislativo anzidetto, al secondo comma, ha previsto una particolare disciplina per le Ferrovie dello Stato e per quelle esercite dai privati in regime di concessione; disciplina integrata dal quarto comma dell'articolo 63 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956.

Ove si tenga conto delle affinità sotto diversi profili fra le Aziende postelegrafoniche e l'Ente delle ferrovie dello Stato, che hanno costituito sempre gli organismi primari fra le cosiddette Aziende autonome dello Stato, può agevolmente individuarsi la motivazione a base della richiesta di estendere alle prime la medesima normativa prevista per le Ferrovie dello Stato in materia di igiene del lavoro.

L'articolo 40 fa obbligo al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di stabilire le norme di comportamento del personale dipendente, ai fini della sicurezza individuale e collettiva.

L'articolo 41 integra la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, con la partecipazione di tre funzionari delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

L'articolo 42 attribuisce congiuntamente alle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, agli ispettorati del lavoro ed alle unità sanitarie locali la funzione di vigilanza sulla applicazione delle norme di prevenzione secondo modalità da fissare nel regolamento di attuazione.

L'articolo 43 affida alle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le verifiche ed i controlli usuali — da effettuarsi con carattere di prestabilita periodicità e nei modi che saranno indicati nel regolamento — per l'accertamento dello stato di sicurezza degli impianti e delle installazioni in genere, fatta eccezione per gli impianti di sollevamento, gli ascensori ed i montacarichi, per i quali il compito è demandato all'ispettorato del lavoro, e per gli impianti di riscaldamento e condizionamento, per i quali il compito è demandato alle unità sanitarie locali.

L'articolo 44 stabilisce che con decreto interministeriale verranno fissati i tempi di applicazione della normativa di prevenzione per gli edifici ed apparati preesistenti o in corso di costruzione o di approvvigionamento.

L'articolo 45 indica gli stanziamenti occorrenti all'attuazione della legge negli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988.

L'articolo 46 fissa uno specifico termine per l'applicazione della legge di prevenzione relativamente alle opere e forniture intraprese con gli stanziamenti di cui all'articolo 45.

L'articolo 47 dispone circa l'emanazione del regolamento di attuazione delle disposizioni recate dalla legge.

In conclusione, il provvedimento intende fornire alle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un valido strumento nel campo antinfortunistico, che — senza turbare l'equilibrio della normativa generale già esistente — introduce le necessarie innovazioni, le quali, da una parte, tengono conto degli aspetti connessi con la evoluzione tecnologica nel settore e, dall'altra, impegnano le due Aziende ad una partecipazione diretta alla vigilanza, alle verifiche ed ai controlli degli impianti, per raggiungere una sempre maggiore sicurezza individuale e collettiva.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

1. Per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle attività connesse ai servizi, impianti e stabilimenti delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni si applicano, dalla data di entrata in vigore della presente legge e salve le speciali disposizioni di cui ai successivi capi, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (esclusi gli articoli 8, 16, 32, 36, 37, 38, 80, 171, 182, 267, 268, 271, 275, 276, 280, 281, 286, 287, 291, 293, 295, 298, 302, 312, 313, 324, 325, 326, 328, 329, 337, 338, 339, 344, 345, 346, 398, 399, 401, 402, 405 e 406) nonchè le norme di cui ai seguenti decreti:

a) decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, concernente « Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 »;

b) decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, concernente « Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ».

2. All'osservanza delle disposizioni della presente legge sono, inoltre, tenute le imprese appaltatrici di opere o servizi postali e di telecomunicazioni, quando l'opera o il servizio appaltati vengano eseguiti negli impianti o negli stabilimenti delle Aziende postelegrafoniche.

CAPO II

AMBIENTI DI LAVORO

Art. 2.

1. I pavimenti e i piani di calpestio degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto. Qualora i passaggi siano destinati al transito delle persone e dei veicoli, la loro larghezza deve essere sufficiente a consentire il passaggio contemporaneo delle une e degli altri. A tale scopo la larghezza del passaggio deve superare di almeno 70 centimetri l'ingombro massimo dei veicoli.

2. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolino la normale circolazione.

3. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possano completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o per i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati e, ove possibile, protetti con idoneo materiale paracolpi.

Art. 3.

1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, o nell'ambito dello stesso ambiente destinate al superamento degli ostacoli, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito.

2. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.

Art. 4.

1. Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in caso di mancanza della illuminazione artificiale normale, quella sussidiaria può essere fornita anche da un impianto mobile o da mezzo portatile nei casi previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 47.

Art. 5.

1. In sede di progettazione e di esecuzione delle opere e degli impianti postali e di telecomunicazioni soggetti al pericolo di incendio e/o di esplosione, nonchè per l'esercizio e la conduzione di essi, si debbono osservare le prescrizioni contenute nelle vigenti norme generali e particolari, volte ad assicurare la prevenzione degli incendi e/o delle esplosioni.

2. Il controllo sull'osservanza delle vigenti disposizioni è affidato alle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il quale è tenuto a richiedere il parere del comando del Corpo dei vigili del fuoco, competente per territorio, in merito alla determinazione — per gli impianti che per qualsiasi motivo presentino, in caso di incendio e/o di esplosione, gravi pericoli per l'incolumità dei lavoratori — dei tipi e delle quantità di apparecchiature e dei mezzi da tenere a disposizione per lo spegnimento degli incendi, nonchè del tipo di organizzazione da mettere in atto per la prevenzione di incendi e/o di esplosioni.

Art. 6.

1. Le opere e gli impianti postali e di telecomunicazioni, da precisare nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 47, devono essere protetti contro le scariche atmosferiche con mezzi idonei.

CAPO III

PROTEZIONE DELLE MACCHINE

Art. 7.

1. Ogni avviamento di macchine complesse, alle quali sono addetti più lavoratori dislocati in posti diversi e non perfettamente visibili da colui che ha il compito di mettere in moto la macchina, deve essere preceduto da un segnale ottico e acustico convenuto.

CAPO IV

MEZZI ED APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO, DI TRASPORTO E DI IMMAGAZZINAMENTO

Art. 8.

1. Sui mezzi di sollevamento, esclusi quelli a mano, deve essere indicata la portata massima ammissibile.

2. Quando tale portata varia col variare delle condizioni di uso del mezzo, quali l'inclinazione e la lunghezza dei bracci di leva delle gru a volata, lo spostamento dei contrappesi, gli appoggi supplementari e la variazione della velocità, l'entità del carico ammissibile deve essere indicata, con esplicito riferimento alle variazioni delle condizioni di uso, mediante apposita targa.

3. I ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono portare, in rilievo o incise, le indicazioni di cui al regolamento di attuazione previsto dall'articolo 47.

4. Tali indicazioni devono essere ripetute sulle stazioni di carico.

Art. 9.

1. I posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto devono:

a) potersi raggiungere senza pericolo;

b) essere costruiti o difesi in modo da consentire l'esecuzione delle manovre, i movimenti e la sosta in condizioni di sicurezza;

c) permettere la perfetta visibilità di tutta la zona di azione del mezzo.

2. Qualora, per particolari condizioni di impianto o di ambiente, non sia possibile controllare dal posto di manovra tutta la zona di azione del mezzo, deve essere previsto il servizio o sistema di segnalazione e di sorveglianza stabilito dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 47.

CAPO V

LINEE ELETTRICHE, IMPIANTI, MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI

Art. 10.

1. Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti diretti e indiretti ed i rischi di incendio e di scoppio derivanti da eventuali anormalità che si verifichino nel loro esercizio.

2. Fermo restando quanto disposto dalla presente legge, la realizzazione, l'utilizzazione e la manutenzione degli impianti e dei materiali elettrici, eccettuati quelli di cui all'articolo 1 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, devono essere conformi a quanto stabilito dalla legge 1° marzo 1968, n. 186.

3. La disposizione di cui all'articolo 10 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, si applica anche alle norme contenute nella presente legge.

Art. 11.

1. Ai fini della installazione, i sistemi elettrici, in relazione alla loro tensione nominale, sono classificati come segue:

a) sistemi di categoria 0 (zero), quelli a tensione nominale minore o uguale a 50

volt se a corrente alternata o a 120 volt se a corrente continua; i sistemi di categoria 0 si distinguono in sistemi a bassissima tensione di sicurezza e sistemi a bassissima tensione funzionale, in conformità alle norme del Comitato elettrotecnico italiano;

b) sistemi di I categoria, quelli a tensione nominale da oltre 50 fino a 1000 volt compreso se a corrente alternata o da oltre 120 fino a 1500 volt compreso se a corrente continua;

c) sistemi di II categoria, quelli a tensione nominale oltre 1000 volt se a corrente alternata, oltre 1500 volt se a corrente continua, fino a 30.000 volt compreso;

d) sistemi di III categoria, quelli a tensione nominale maggiore di 30.000 volt.

2. Qualora la tensione nominale verso terra sia superiore alla tensione nominale, agli effetti della classificazione dei sistemi si deve considerare la tensione nominale verso terra.

Art. 12.

1. Le parti metalliche degli impianti elettrici delle macchine comunque connesse con detti impianti e dei loro accessori, soggette a contatto delle persone e che, per difetto di isolamento o per altre cause, potrebbero trovarsi sotto tensione, devono essere protette con i criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 10.

Art. 13.

1. I conduttori nudi negli impianti di II e III categoria sono ammessi soltanto nelle officine e cabine elettriche, nelle sale prova e per le linee esterne.

2. I conduttori nudi di tali impianti sono altresì ammessi in ogni altro locale, purchè siano completamente racchiusi, singolarmente od assieme alle relative apparecchiature, in cunicoli in muratura, in armadi o custodie metalliche collegate a terra.

3. Sono altresì ammessi i conduttori nudi per tensione di esercizio sino a 1000 volt

per i sistemi di sbarre per elettrolisi, per linee di contatto per gru o ponte scorrevole ed impianti simili e per i raccordi ferroviari, purchè siano adottate adeguate ed efficaci misure di sicurezza; per i raccordi ferroviari sono ammesse tensioni anche superiori.

Art. 14.

1. I conduttori e gli elementi nudi negli impianti di II e III categoria devono essere protetti contro il contatto accidentale mediante idonei ripari rigidi di materiale isolante non igroscopico o metallici collegati a terra, solidamente fissati a parti stabili anche smontabili.

2. Detti ripari devono essere collocati ad una distanza dai conduttori in tensione di almeno 7 centimetri più 0,7 centimetri per ogni migliaia di volt con un minimo, in ogni caso, di 15 centimetri.

Art. 15.

1. Nelle cabine elettriche non presidiate che, ai sensi dell'articolo 340 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sono tenute chiuse a chiave e sono esclusivamente adibite al servizio di distribuzione di energia elettrica, ove non sia possibile adottare le misure di cui all'articolo 14 della presente legge e agli articoli 277, 278 e 279 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, le distanze e le altezze ivi indicate possono essere congruamente ridotte, sempre che la difesa del personale addetto contro il pericolo di contatti accidentali con gli elementi in tensione sia comunque assicurata.

2. I requisiti delle cabine elettriche, ai fini della prevenzione degli infortuni, sono definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 47.

Art. 16.

1. In ogni locale, che non sia un'officina o cabina elettrica, i conduttori e gli elementi a tensione superiore a 25 volt verso

terra, se a corrente alternata, e a 50 volt verso terra, se a corrente continua, devono essere provvisti di rivestimento isolante continuo adeguato alla tensione ed appropriato, ai fini della sua conservazione ed efficacia, alle condizioni di temperatura, umidità ed acidità dell'ambiente, oppure essere protetti contro il contatto delle persone ancorchè siano fuori della portata di mano, ma in posizione accessibile.

2. Le norme da osservare in relazione al grado di protezione degli involucri ed alla accessibilità sono stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 47.

3. Le prescrizioni di cui al comma 1 possono non essere osservate, purchè siano adottate le misure di sicurezza previste dallo stesso regolamento di attuazione.

Art. 17.

1. Gli impianti elettrici devono, in quanto necessario ai fini della sicurezza ed in quanto tecnicamente possibile, essere provvisti di protezione contro gli effetti delle scariche atmosferiche, secondo i criteri fissati dal comma 2 dell'articolo 10.

Art. 18.

1. Le disposizioni relative alla protezione contro il contatto accidentale si applicano anche ai conduttori ed agli elementi in tensione nei quadri di distribuzione e di manovra, compresi quelli esistenti nella parte posteriore dei quadri stessi.

2. Per i quadri può derogarsi alla disposizione di cui al comma 1 ove ciò sia rispondente alle disposizioni di cui alla legge 18 ottobre 1977, n. 791.

3. Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri devono portare una chiara indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono.

Art. 19.

1. Gli interruttori unipolari, sui circuiti a corrente alternata, sono ammessi solo su

circuiti bipolari con tensione non superiore a 220 volt per impianti di illuminazione installati in locali asciutti e per potenze non superiori a 1000 watt.

Art. 20.

1. Nei circuiti appartenenti ai sistemi di II e III categoria delle officine e delle cabine elettriche, la continuità metallica di tutti i conduttori che fanno capo all'officina o alla cabina, esclusi i conduttori di terra, deve poter essere interrotta in modo evidente in corrispondenza agli arrivi e alle partenze dei conduttori stessi mediante l'uso di separatori.

2. I separatori devono inoltre essere installati per consentire la messa fuori circuito di macchinario e di apparecchiature.

3. In modo particolare gli interruttori devono potersi isolare mediante separatori posti a monte o a valle o da entrambe le parti e visibili da un luogo di facile accesso.

4. Per gli interruttori muniti di dispositivi di innesto e disinnesto nel circuito, azionabili ad interruttore disinserito, tali dispositivi tengono luogo del separatore, purchè ne sia palese l'avvenuta manovra.

Art. 21.

1. Le valvole fusibili devono essere installate in modo da soddisfare alle seguenti condizioni:

a) permettere, per circuiti a tensione superiore a 380 volt, il ricambio dei fusibili sotto tensione senza pericolo per i lavoratori;

b) essere disposte, negli impianti a tensione non superiore a 380 volt, a valle degli interruttori.

Art. 22.

1. Le macchine elettriche, i trasformatori, i condensatori e le apparecchiature in genere, appartenenti a sistemi di II e III ca-

tegoria, devono essere installati in locali appositi o in recinti che possono essere anche a cielo aperto, muniti di porte di accesso chiudibili a chiave, a meno che non si tratti di motori accoppiati a macchine operatrici.

2. Quando le porte di detti locali immettono in ambienti o luoghi dove sono o possono transitare persone diverse da quelle addette alle stesse macchine ed apparecchi, esse devono tenersi chiuse a chiave.

3. Le pareti dei locali dove sono installati macchine ed apparecchi indicati nel presente articolo devono essere costruite con materiale incombustibile; può tuttavia derogarsi per le cabine elettriche provvisorie non annesse ad altri edifici.

Art. 23.

1. Le batterie di accumulatori che comportano tensioni nominali superiori a 75 volt devono essere:

a) disposte in modo o munite di accorgimenti tali che non sia possibile per una persona venire a contatto accidentalmente con elementi aventi fra loro o verso terra una differenza di potenziale superiore al limite sopra indicato;

b) contornate da una pedana isolante, se fisse.

Art. 24.

1. Le macchine e gli apparecchi elettrici mobili o portatili devono essere alimentati solo da circuiti con tensione non superiore a 380 volt.

2. Può derogarsi per gli apparecchi di sollevamento, per i mezzi di trazione, per le cabine mobili di trasformazione e per quelle macchine ed apparecchi che, in relazione al loro specifico impiego, debbono necessariamente essere alimentate a tensione più elevata.

Art. 25.

1. Nei lavori all'aperto, ferma restando l'osservanza di tutte le altre disposizioni sia del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sia della presente legge, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 volt verso terra.

Art. 26.

1. Per i conduttori di protezione e di terra devono essere seguiti i criteri fissati dal comma 2 dell'articolo 10.

Art. 27.

1. I conduttori di protezione e di terra devono essere protetti contro il danneggiamento e il deterioramento.

2. Le loro connessioni alle parti metalliche da collegare a terra ed al dispersore devono essere eseguite mediante saldatura o serraggio con bulloni o con altri sistemi egualmente efficienti.

Art. 28.

1. Il dispersore per la presa di terra deve essere, per materiale di costruzione, forma, dimensione e collocazione, appropriato alla natura e alle condizioni del terreno, in modo da garantire condizioni di efficacia e di sicurezza adeguate alle caratteristiche ed alle particolarità degli impianti, secondo i criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 10.

2. Non sono ammesse come dispersori per le prese di terra le tubazioni di gas, di aria compressa e simili. Sono invece ammesse, per impianti a tensione nominale non superiore a 1000 volt, le tubazioni d'acqua, purchè facciano parte di reti metalliche estese e l'attacco del conduttore di terra sia riportato a monte delle eventuali derivazioni e purchè si ottenga l'autorizzazione da parte di chi è responsabile della rete idrica.

Art. 29.

1. I sistemi e gli organi di protezione dai contatti diretti e indiretti, ivi compresi gli impianti di messa a terra, devono essere verificati prima della messa in servizio e, periodicamente, ad intervalli che saranno stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 47.

Art. 30.

1. Nei luoghi ove esistono pericoli di esplosione o di incendio, salvo quanto disposto dagli articoli 330 e 331 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, le installazioni elettriche sono ammesse nella osservanza dei criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 10.

Art. 31.

1. Nelle officine e cabine elettriche deve essere permanentemente esposto uno schema dell'impianto, con chiare indicazioni relative alle connessioni ed alle apparecchiature essenziali.

2. I segni grafici devono essere quelli indicati nelle norme del Comitato elettrotecnico italiano.

Art. 32.

1. Nei locali nei quali si trovano conduttori appartenenti ad impianti di categorie diverse, i conduttori stessi devono essere contraddistinti con particolari colorazioni, il cui significato (valore della tensione) deve essere reso evidente mediante apposita tabella.

2. Qualora la tensione sia unica, questa deve essere chiaramente indicata in prossimità dei conduttori.

Art. 33.

1. Nei luoghi ove esistono impianti con tensione nominale superiore a 380 volt, deve

essere indicata la esistenza di pericolo con apposito cartello di tipo normalizzato.

2. Sulla porta d'ingresso delle officine e delle cabine elettriche, oltre al cartello di cui al comma 1, deve essere esposto anche un cartello di tipo normalizzato indicante il divieto di ingresso per le persone non autorizzate.

Art. 34.

1. È vietato eseguire lavori su elementi in tensione, quando la tensione è superiore a 25 volt verso terra, se a corrente alternata, od a 50 volt verso terra, se a corrente continua.

2. Può derogarsi dal suddetto divieto per sistemi di categoria 0 e I purchè:

a) l'ordine di eseguire il lavoro su parti in tensione sia dato dal capo responsabile;

b) siano adottate le necessarie misure atte a garantire la incolumità di chi esegue i lavori su elementi in tensione secondo quanto previsto dalle norme del Comitato elettrotecnico italiano.

Art. 35.

1. È vietato eseguire lavori su macchine, apparecchi e conduttori elettrici di II e III categoria, senza aver prima:

a) tolta la tensione;

b) interrotto visibilmente il circuito nei punti di possibile alimentazione dell'impianto su cui vengono eseguiti i lavori;

c) esposto un avviso su tutti i posti di manovra e di comando con l'indicazione « lavori in corso, non effettuare manovre »;

d) isolata e messa a terra, in tutte le fasi, la parte dell'impianto sulla quale sono eseguiti i lavori.

Art. 36.

1. Quando i lavori su macchine, apparecchi e conduttori elettrici di II e III categoria sono eseguiti in luoghi dai quali le

misure di sicurezza previste nelle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 35 non sono direttamente controllabili dai lavoratori addetti, questi, prima di intraprendere i lavori, devono aver chiesto e ricevuto per iscritto conferma della avvenuta esecuzione delle misure di sicurezza sopra indicate.

2. In ogni caso i lavori non devono essere iniziati se i lavoratori addetti non abbiano ottemperato alle disposizioni di cui alla lettera *d*) dell'articolo 35.

3. La tensione non deve essere rimessa nei tratti già sezionati per la esecuzione dei lavori se non dopo che i lavoratori, che devono eseguire le relative manovre, abbiano ricevuto per iscritto, dal capo della squadra che ha eseguito i lavori o da chi ne fa le veci, avviso che i lavori sono stati ultimati e che la tensione può essere applicata.

CAPO VI

IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI SU LINEA E RADIOELETTRICI - APPARATI RELATIVI

Art. 37.

1. Gli impianti, le linee di trasmissione e le apparecchiature di telecomunicazione (sistemi non radianti) funzionanti a frequenze maggiori di 50 hertz, nei quali le tensioni, correnti e potenze abbiano valori confrontabili con quelli di impianti e apparati per la produzione, il trasporto e l'utilizzazione di energia elettrica a corrente continua e corrente alternata, ai fini antinfortunistici, negli interventi sugli apparati e in prossimità delle linee, vengono considerati e trattati come questi ultimi.

2. I criteri di confronto vengono specificati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 47.

3. Per i sistemi radianti (antenne, radiatori di onde elettromagnetiche), inoltre, vengono stabilite, nel regolamento citato, opportune norme di comportamento e limiti di pericolosità per il personale che venga a trovarsi nella regione di spazio interessata.

CAPO VII

SANZIONI

Art. 38.

1. Le trasgressioni agli articoli:

a) 14, comma 1;

b) 5, comma 2, 14, comma 2, 16, 24, 25, 30, 35 e 36; nonchè ai

c) rimanenti articoli,

sono punibili con le sanzioni previste rispettivamente dalle corrispondenti lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 389 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

CAPO VIII

IGIENE DEL LAVORO

Art. 39.

1. Le Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, adattandole alle particolari esigenze connesse all'espletamento dei compiti di istituto, ed esercitano a mezzo dei propri organi tecnici ed ispettivi, congiuntamente agli ispettorati del lavoro, la vigilanza per l'applicazione di tali disposizioni presso i rispettivi uffici.

2. Le Aziende di cui al comma 1 sono autorizzate a realizzare un programma di interventi per il risanamento delle sedi degli uffici, anche se di proprietà privata, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40.

1. In apposite istruzioni emanate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni devono essere stabilite le norme di com-

portamento del personale, ai fini della sicurezza individuale e collettiva, in relazione all'attività da esso espletata.

Art. 41.

1. La composizione della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è integrata da tre funzionari delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 42.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata congiuntamente alle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e, per quanto di competenza, agli ispettorati del lavoro ed alle unità sanitarie locali. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sono stabilite le norme intese a coordinare l'azione degli organi ispettivi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, degli ispettorati del lavoro e delle unità sanitarie locali.

Art. 43.

1. Le verifiche ed i controlli per l'accertamento dello stato di sicurezza degli impianti, delle installazioni, delle attrezzature e dei dispositivi, nei casi previsti, sono affidati alle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, eccezione fatta per ascensori e montacarichi ed apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 chilogrammi, nonchè per impianti di riscaldamento e condizionamento, per i quali le verifiche ed i controlli sono affidati, rispettivamente, agli ispettorati del lavoro ed alle unità sanitarie locali.

Art. 44.

1. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 41, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 46, è stabilito il periodo di tempo entro cui devono essere applicate le disposizioni della presente legge per gli edifici, i locali, le macchine, gli impianti e loro parti, preesistenti o in corso di costruzione o di approvvigionamento alla data di entrata in vigore della stessa, sempre che sussistano o vengano adottate idonee misure di sicurezza.

Art. 45.

1. Per la realizzazione delle opere e delle forniture di cui alla presente legge, da eseguirsi negli anni 1986, 1987 e 1988:

a) l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza di lire 14 miliardi, fermo restando che i pagamenti non possono superare lire 2 miliardi per l'anno 1986 e lire 6 miliardi rispettivamente per gli anni 1987 e 1988;

b) l'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza di lire 8 miliardi, fermo restando che i pagamenti non possono superare per l'anno 1986 lire 3 miliardi e lire 2,5 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, globalmente valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1986 e lire 8,5 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede:

a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, mediante riduzione di lire 2 miliardi, lire 6 miliardi e lire 6 miliardi degli stanziamenti iscritti al capitolo 502 del proprio stato di previsione della spe-

sa, rispettivamente per gli anni 1986, 1987 e 1988;

b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, mediante riduzione di lire 3 miliardi, lire 2,5 miliardi e lire 2,5 miliardi degli stanziamenti iscritti al capitolo 532 del proprio stato di previsione della spesa, rispettivamente per gli anni 1986, 1987 e 1988.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 46.

1. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sono stabiliti i tempi di effettiva applicazione delle norme della presente legge, in relazione allo sviluppo delle opere e delle forniture da eseguire ai sensi dell'articolo 45.

2. L'applicazione stessa deve aver luogo entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Allo scadere di tale termine le norme predette trovano, comunque, applicazione automatica.

Art. 47.

1. Il regolamento di attuazione delle disposizioni della presente legge deve essere emanato, entro un biennio dalla data di entrata in vigore della legge stessa, mediante decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative del personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.